

PRONTUARIO

Operazioni Straordinarie

Cap.1

Cessione Ramo d'Azienda

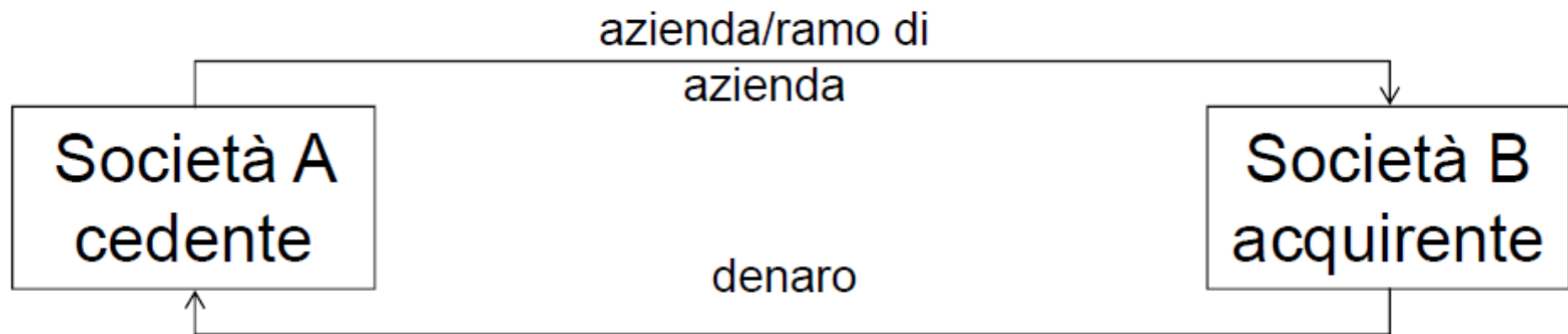
Per l'esame di stato da
Commercialista ed Esperto
Contabile

Prospetto sintetico su una delle operazioni straordinarie

CESSIONE RAMO D'AZIENDA

Con la cessione d'azienda (non parleremo né di usufrutto né di affitto), il cedente trasferisce un'azienda/ramo d'azienda ad un altro soggetto giuridico ottenendo un corrispettivo in denaro (cessione per apporto-conferimento).

Si distingue dal conferimento poiché dopo l'operazione non si realizza alcuna aggregazione aziendale tra società A e società B.



Non va confusa con la cessione di partecipazioni/quote.

Il codice civile disciplina dall'articolo 2555-2562 quelle che sono alcune operazioni sull'azienda e nello specifico all'art. 2555 definisce *“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.”*

Giuridicamente la cessione d'azienda è un contratto di compravendita. L'operazione di cessione d'azienda presuppone la valutazione dell'azienda o del ramo di azienda da cedere attraverso l'utilizzo di uno o più metodi proposti dalla dottrina economico-aziendale (nessun obbligo particolare è previsto dal codice civile) per la determinazione del capitale economico. Il valore dell'azienda ceduta è fondamentale per la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza realizzata dal cedente. Ovviamente il valore dell'azienda ceduta non dipende solo dalla perizia di stima (non prevista) ma anche dall'attività di negoziazione tra le parti (cedente e acquirente-avviamento).

Alla data di riferimento della cessione è necessario che il cedente rediga una situazione patrimoniale “intermedia”.

L'art.2556cc prevede che le imprese soggette a registrazione (2195 cc) debbano obbligatoriamente redigere il contratto di trasferimento della proprietà per **atto pubblico o per scrittura privata autenticata** e depositato presso il registro delle imprese per l'iscrizione entro 30gg.

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei **contratti** stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (art.2558cc).

La **cessione dei crediti** relativi all'azienda ceduta non richiede l'accettazione del debitore ed ha effetto anche nei confronti dei terzi (2559cc).

Riguardo i **debiti relativi all'azienda** ceduta, l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (art.2560cc).

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (art. 2557 **divieto di concorrenza**).

CEDENTE

Il soggetto che cede deve rilevare la cessione dell'azienda/ramo di azienda:

- effettuando le scritture di integrazione e rettifica relative ai beni oggetto di trasferimento. Si tratta delle scritture di assestamento necessarie per determinare e quantificare il patrimonio dell'azienda ceduta;
- effettuare le scritture di trasferimento ossia di storno del valore dei beni che costituiscono l'azienda ceduta;
- rilevare la plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione

CESSIONARIO

Il soggetto che acquista l'azienda/ramo d'azienda deve rilevare l'acquisto:

- iscrivendo il complesso aziendale ricevuto, attraverso la rilevazione dei singoli asset e delle singole passività (al prezzo vendita);
- iscrivendo il debito verso il cedente o il pagamento per banca.

Per quanto riguarda la normativa fiscale facciamo riferimento agli

- artt. 58, 17, 86 e 101 tuir per le imposte dirette
- artt. 2 e 3 DPR 633/72 in materia IVA (non soggetto iva)

E' prevista la responsabilità (massimo al valore dell'azienda) solidale del cessionario (meglio chiedere certificato all' AF), salva la preventiva escusione del cedente, per il pagamento delle imposte relative all'anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti.

La differenza tra il prezzo di cessione ed il valore netto dei valori accertati fiscalmente delle attività e passività trasferite, in somma algebrica, determina una plusvalenza fiscale (**differenza tra il prezzo globale di cessione e la somma algebrica delle attività e delle passività accollate ai valori contabili**).

L'art.86 Tuir dispone che la plusvalenza fiscale da cessione concorre a formare il reddito dell'esercizio

VALORE CONTABILE CEDENTE			
ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	1500	Debiti	700
Crediti	500	Finanziamenti	800
Rimanenze	600	TFR	500
disponibilità	100	Patrimonio netto	700
Tot	2700	Tot	2700

VALORE MERCATO CEDENTE			
Immobilizzazioni	1800	Debiti	600
Crediti	400	Finanziamenti	800
Rimanenze	500	TFR	500
disponibilità	100	Patrimonio netto	900
Tot	2800	Tot	2800

Avviamento	100	Patrimonio netto-valore cessione
Valore Cessione Azienda	1000	
Plusvalenza	300	Valore cessione - patrimonio netto

BILANCIO STRAORDINARIO DA CESSIONE			
Immobilizzazioni	1800	Debiti	600
Crediti	400	Finanziamenti	800
Rimanenze	500	TFR	500
disponibilità	100	Prezzo Cessione	1000
Avviamento	100		
Tot	2900	Tot	2900

PRONTUARIO

Operazioni Straordinarie

Cap.1

Cessione Ramo d'Azienda

Per l'esame di stato da
Commercialista ed Esperto
Contabile

[vai al corso completo](#)